



COMUNE DI CREMOSANO
Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 – 26010 CREMOSANO

Tel. 0373 273053 – Fax 0373 274687 – E Mail: info@comune.cremosano.cr.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINANTE LA COSTRUZIONE
DELLE CAPPELLE FUNERARIE
DI FAMIGLIA ALL'INTERNO
DEL CIMITERO COMUNALE**

Approvato con Deliberazione C.C. n. _____ del _____

COMUNE DI CREMOSANO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA COSTRUZIONE
DELLE CAPPELLE FUNERIARIE DI FAMIGLIA
NEL CIMITERO COMUNALE DI CREMOSANO

Articolo 1

La superficie del lotto, come da planimetria dell'allegato "A", di mq 14,00 (4.00 x 3.50), potrà essere "coperta", cioè interessata da lavori di edificazione, nell'integrale rispetto delle seguenti indicazioni:

- La profondità è fissa, mt. 3.50
- La lunghezza del prospetto frontale dovrà essere di mt. 4.00

Articolo 2

L'assegnazione dei lotti avverrà in progressione dal n. 1, secondo l'ordine cronologico delle richieste.

L'individuazione e la concessione dell'area per la costruzione della Cappella funeraria di famiglia, avverrà con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3

Dovrà essere realizzata dagli assegnatari una fascia di marciapiede sui quattro lati della cappella per una larghezza di mt. 0.40, costituita da sottofondo in cemento spessore cm. 0,10 e strato superiore finito con sassi arricciati di colore bianco, alla stessa quota (filo superiore) del marciapiede esistente, con pendenza verso l'esterno.

Articolo 4

Tutte le cappelle dovranno obbligatoriamente avere un'altezza di mt. 4.00, intradosso solaio di copertura piano, ove la quota 0.00 è da considerarsi la parte superiore del marciapiede frontale esistente.

La cappella dovrà essere aperta su due lati, in particolare sul lato prospiciente il marciapiede esistente e lato opposto interno all'area a verde. Tali aperture potranno essere chiuse soltanto con elementi trasparenti.

Articolo 5

Dovrà essere garantita l'accessibilità in quota alle cappelle.

Articolo 6

E' possibile realizzare fino a 2 ordini di loculi per un totale di 8; potranno inoltre essere ricavati ossari in numero variabile nello spazio disponibile, come pure sarà possibile realizzare un ossario comune alla cappella, nella parte centrale libera dai loculi fuori terra e da strutture.

Articolo 7

Il progetto per la realizzazione delle cappelle sarà soggetto alla presentazione di apposita richiesta di Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività e, comunque, dovrà essere preventivamente approvato dall' Amministrazione Comunale.

Articolo 8

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, qualora lo riterrà necessario, di stabilire ulteriori e motivate prescrizioni particolari di progettazione, a cui attenersi.

Articolo 9

I rivestimenti e le pavimentazioni delle cappella funerarie, dovranno essere di colore chiaro, concordate con l'Amministrazione Comunale, previa fornitura di idoneo campione.

Articolo 10

La presentazione del progetto da parte dell'assegnatario del lotto dovrà obbligatoriamente avvenire entro 60 giorni dalla data del pagamento dell'acquisto dell'area.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, oppure in caso di mancato rispetto del termine, di cui al comma 1°, l'area tornerà in piena disponibilità del Comune concedente, entro i successivi 60 giorni, attraverso l'emanazione di uno specifico provvedimento. Al concessionario verrà restituito il canone corrisposto, con applicazione di una penale, in riduzione, pari al 20% del valore dell'area.

Articolo 11

I lavori per la costruzione della cappella dovranno obbligatoriamente iniziare entro 30 giorni dalla presentazione della Denuncia di inizio attività o rilascio di Permesso di Costruire.

Nel caso in cui i lavori non dovessero iniziare nei termini sopra stabiliti, l'area assegnata tornerà in piena disponibilità del Comune concedente, entro i successivi 60 giorni, attraverso l'emanazione di uno specifico provvedimento. Al concessionario verrà restituito il canone corrisposto, con applicazione di una penale, in riduzione, pari al 50% del valore dell'area.

Articolo 12

I lavori di cui sopra dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori e la data di ultimazione lavori dovrà essere comunicata al Comune, unitamente alla richiesta di sopralluogo per certificare la regolare esecuzione e la conformità al progetto.

Articolo 13

I loculi non potranno essere utilizzati finché non sia stata rilasciato da parte del Comune il Certificato che attesti la regolare esecuzione e la rispondenza della cappella al progetto approvato.

Articolo 14

Nella realizzazione delle cappelle funerarie, gli assegnatari dovranno attenersi alle disposizioni attualmente vigenti in materia di servizi necroscopici, funerari, nonché alle disposizioni in vigore in materia igienico-sanitaria.